

**COMMISSIONI RIUNITE**  
**FINANZE E ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO**  
**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Disegno di legge recante Legge Annuale  
per il Mercato e la Concorrenza (AC 3012)**

**Memoria Anigas**

Anigas, Associazione Nazionale Industriali Gas rappresenta e tutela le aziende del gas in Italia, coprendo il 65% del mercato italiano. Costituita nel 1946, e da allora aderente a Confindustria, Anigas riunisce le imprese che gestiscono le infrastrutture di stoccaggio, trasporto, distribuzione e rigassificazione di GNL e le aziende di vendita che operano sul mercato all'ingrosso, che forniscono direttamente i clienti finali e che svolgono attività di trading. Le imprese che aderiscono ad Anigas sono 70 e comprendono tanto i maggiori operatori italiani e stranieri quanto le aziende di medie e piccole dimensioni.

Anigas fornisce il proprio contributo nell'ambito delle audizioni che si svolgono in merito al DDL Concorrenza. Si tratta di un'occasione importante dal momento che il disegno di legge rappresenta una tappa per l'apertura del mercato del gas e la completa liberalizzazione. L'art. 19 segna infatti la cessazione del regime di tutela a partire dal 1° gennaio 2018.

**Art. 19 - Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici**

**Art. 21 - Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas**

***1) L'apertura del mercato gas oggi non è una scelta ma una necessità imposta dalla liberalizzazione***

La discussione che si pone più frequentemente rispetto all'art. 19 verte sull'opportunità o meno di aprire il mercato al 2018. Tuttavia il tema oggi non è decidere se il mercato gas debba essere completamente libero o no. Questa scelta è già stata fatta dalle istituzioni ormai più di 15 anni fa.

È stato deciso a livello europeo con le direttive del 1998 e del 2003, è stata ribadita di recente nel Pacchetto Unione dell'Energia ed è a più riprese richiamata dalle istituzioni regolatorie europee (ACER e CEER).

Tale scelta è stata accolta e portata avanti in Italia – anche con un certo anticipo rispetto a quanto richiedeva il contesto europeo – con il decreto Letta in primis (d.lgs. 164/2000) e con i successivi interventi legislativi che – coerentemente con la decisione di aprire il mercato – hanno gradualmente limitato il perimetro della tutela.

La piena apertura del mercato è quindi un traguardo imprescindibile e obbligato alla luce del sistema gas costruito negli ultimi 15 anni, a partire dalla separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita al cliente finale per arrivare al complesso di regole oggi vigenti finalizzate a garantire la gestione indipendente dell'infrastruttura (*unbundling*) e la parità di accesso alle reti per tutti i venditori. In questo modo, ciascun cliente finale è stato messo nelle condizioni di essere raggiunto da qualsiasi fornitore e, a sua volta, ciascun venditore è nelle condizioni di raggiungere ogni cliente finale per proporre la sua offerta commerciale.

Tale offerta, oggi, è giusto diventi completamente libera anche per il settore gas e non più vincolata a meccanismi regolatori. L'ulteriore persistenza di un prezzo di riferimento regolato mortifica questo sistema, ne altera i profili concorrenziali e blocca il pieno dispiegamento della competizione.

## **2) La regolazione del prezzo ha carattere transitorio**

Lo ha sottolineato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee quando – alla scadenza del 1° luglio 2007<sup>1</sup> – ha dovuto valutare la compatibilità del prezzo regolato con l'apertura delle mercato.

La Corte ha ritenuto tale misura regolatoria conforme alla disciplina europea purché avesse *carattere transitorio e limitato nel tempo*, con l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato e allo scopo di conciliare la liberalizzazione con la tutela del cliente finale.

L'ha previsto il legislatore italiano quando, sempre alla vigilia del 1° luglio 2007, è intervenuto attribuendo all'Autorità il potere di fissare *transitoriamente* i prezzi di riferimento (d.l. 73/2007, art. 1, comma 3).

Il percorso di apertura seguito dal settore gas dal 2000 ad oggi porta a ritenere che la prossima tappa debba necessariamente essere la rimozione del prezzo di riferimento regolato come previsto dal DDL Concorrenza.

## **3) Il mercato del gas ha già vissuto una progressiva apertura**

Nel corso degli anni il regime di tutela è cambiato ed è stato progressivamente limitato.

### 2000 – La prima apertura verso il mercato libero

I clienti industriali e quelli con consumi superiori a 200.000 mc/anno diventano idonei e contrattano liberamente l'acquisto di gas scegliendo il proprio fornitore. I venditori sono liberi di determinare e offrire il prezzo di vendita.

La restante parte del mercato – tra cui i clienti domestici – continua ad acquistare il gas a *tariffa*.

### 2003 – Il mercato libero si apre a tutti i clienti finali: dalla tariffa al prezzo di riferimento regolato

---

<sup>1</sup> L'art. 23 della Direttiva 2003/55/CE stabiliva che gli Stati Membri dovessero provvedere affinché tutti i clienti fossero idonei dal 1° luglio 2007.

Anche i clienti domestici e quelli con consumi inferiori a 200.000 mc/anno diventano idonei: ciascuno può scegliere liberamente il proprio fornitore di gas. Il passaggio a un prezzo libero viene però gestito con gradualità. Per i clienti domestici e quelli con consumi inferiori a 200.000 mc/anno cambia la modalità della tutela: scompare la “tariffa di vendita” e viene sostituita con un prezzo di riferimento regolato. A partire dal 2003 la tutela per il settore gas viene configurata nella forma di condizioni economiche definite dall’Autorità che tutti i venditori hanno l’obbligo di offrire ai soggetti che rientrano nel perimetro di tutela. Non vengono quindi individuati, come invece ad esempio avvenuto nel settore elettrico, soggetti tenuti all’erogazione del servizio di tutela. In concreto, ciascun venditore può proporre a tali clienti la propria offerta commerciale ma è tenuto contestualmente a proporre anche le condizioni economiche di tutela, ossia la fornitura al prezzo di riferimento regolato. Il cliente finale può quindi scegliere tra le condizioni economiche liberamente offerte dal venditore e quelle proposte sulla base della regolazione dell’Autorità. Una parte del mercato finale continua quindi a essere rifornita sulla base di un prezzo regolato.

*dal 2003 al 2013 – Il perimetro del prezzo di riferimento regolato si riduce progressivamente*

Il d.lgs. 93/2011 limita la tutela ai clienti finali domestici e ai clienti con consumi fino a 50.000 mc/anno. Con il Decreto del Fare (d.l. 69/13), il prezzo di riferimento regolato si applica ai soli clienti domestici.

In questi anni, il tasso di *switching* è sempre stato in costante aumento, come evidenziato dall’Autorità nell’ultima relazione annuale. Il settore domestico è passato da un tasso del 5,5% nel 2013 al 6,2% nel 2014; anche i condomini uso domestico hanno visto un incremento dal 6,6% al 7,4%. Dal 2009 ad oggi il settore domestico ha visto un’evoluzione che parte da un tasso al di sotto del 2% per arrivare a oltre il 6%.

Sempre nella relazione annuale dell’Autorità viene evidenziato che gli enti gestori di servizi pubblici hanno un tasso piuttosto elevato: il 15,8% ha scelto un nuovo fornitore. Si tratta – sottolinea l’AEEGSI – delle categorie che in forza di legge hanno dovuto uscire dal mercato tutelato.

Questa considerazione conferma come l'uscita di una parte del mercato dal perimetro del prezzo di riferimento induca tale clientela a sfruttare le potenzialità del mercato e a cambiare fornitore.

La cessazione del prezzo di riferimento per l'ultimo segmento di mercato che rimane, quello domestico, potrà quindi essa stessa rappresentare un elemento di capacitazione del cliente finale, allo scopo di educarlo a ricercare un'offerta migliore per la fornitura di gas e muoversi sul mercato energetico con attivismo, analogamente a quanto accade in altri settori.

#### 2015 – La tutela nel settore gas oggi

Il prezzo di riferimento regolato è oggi destinato unicamente al segmento domestico (clienti domestici e condomini uso domestico): tale perimetro comprende oggi 20 milioni di clienti (punti di riconsegna), ma di questi oltre 5 milioni (28%) appartiene già al mercato libero e ha accettato un'offerta diversa da quella regolata. In termini di volumi, il mercato avente diritto alla tutela oggi rappresenta il 30%, ossia 16 miliardi di mc e di questi il 34% è già contrattato sul mercato libero. La recente relazione annuale dell'Autorità evidenzia un incremento del 25% dei punti di riconsegna sul mercato libero domestico dal 2013 al 2014. Il mercato del gas naturale non è fermo ma vede un costante e progressivo incremento dei passaggi al mercato libero.

Quella del mercato tutelato rappresenta un'offerta in un panorama più ampio di proposte anche più convenienti sul piano economico o accompagnate da una serie di servizi aggiuntivi (servizi assicurativi, raccolte punti, sconti ulteriori etc.). Oltre la metà delle offerte comparabili utilizzando il TrovaOfferte del sito ufficiale dell'Autorità presentano prezzi più bassi di quelli regolati e prevedono un risparmio che arriva anche al 10% annuo. Il mercato delle offerte è dinamico e questo anche se la bolletta energetica contiene una serie di fattori strutturali su cui il venditore non può intervenire: la tassazione pesa il 37,2% (contro 36% dell'anno precedente) e oltre il 50% del prezzo finale è riconducibile a costi fissi non comprimibili. Ciò nonostante, la concorrenza si è sviluppata in questi anni. Occorre ora riflettere sulla necessità di dare maggiori margini di riduzione delle bollette energetiche, lavorando non solo sul versante dell'apertura del mercato ma rivedendo anche l'imposizione fiscale.

### Verso il 2018

La cessazione della tutela prevista dall'art. 19 del DDL Concorrenza comporterà unicamente la cessazione del prezzo di riferimento regolato anche per il settore domestico, come già accaduto per gli altri settori negli anni passati. Anche rispetto a tale segmento di mercato, ciascun venditore sarà libero di offrire *solo* le sue condizioni economiche, senza dover proporre anche quelle fissate dall'Autorità.

#### **4) Le misure da adottare in vista della cessazione del prezzo regolato**

Si è evidenziato come il processo di liberalizzazione del settore gas sia stato condotto in questi anni con misure graduali. Si ritiene importante tenere ferma la data del 1° gennaio 2018 e accompagnare con gradualità il settore a questo traguardo attraverso una *road map* definita già oggi e finalizzata a prevedere interventi sui seguenti versanti.

La tutela non deve cessare, ma va rafforzata, per il cliente finale in difficoltà economica. Occorre giungere a una revisione della disciplina del bonus sociale con l'obiettivo di prevedere una tutela che:

- sia anche più consistente dell'attuale per dare supporto al cliente finale;
- sia mirata a recepire le situazioni di disagio economico;
- sia compatibile con le condizioni di mercato in cui operano le società di vendita e limiti di conseguenza gli obblighi di servizio pubblico a carico degli operatori.

Il problema della morosità va affrontato e risolto efficacemente. La morosità è un fenomeno generato dalla crisi economica e, su questo versante, va gestito individuando strumenti idonei a intercettare e supportare i casi in cui è connessa a una vera e propria difficoltà economica.

Al tempo stesso, è alimentata e incrementata dal cd turismo energetico, che si è sviluppato con l'apertura del mercato e con la possibilità per il cliente finale di cambiare agevolmente fornitore.

È necessario implementare soluzioni che consentano di arginare il fenomeno, come l'accesso anche per il settore energetico ai Sistemi di

Informazioni Creditizie e l'istituzione di una banca dati dei clienti morosi. Tali misure consentirebbero al venditore di conoscere la situazione creditizia del cliente finale e porterebbero il consumatore verso una maggiore responsabilizzazione nei confronti del pagamento delle proprie bollette.

Il cliente finale va stimolato a porsi attivamente sul mercato energetico. In questi anni, il comportamento del cliente finale è sicuramente cambiato, lo dimostrano l'incremento dei tassi di *switching*, la quota del segmento domestico già passata al mercato libero e, purtroppo, anche gli stessi comportamenti opportunistici posti in essere con frequenti passaggi a nuovi fornitori.

L'Autorità ha avuto un ruolo centrale e determinante nel contribuire alla sempre maggiore consapevolezza del cliente finale rispetto all'apertura del mercato. Oggi possiamo dire che il consumatore medio sia pronto a muoversi sul mercato del gas analogamente a quanto possa ritenersi capace di muoversi su altri mercati già liberalizzati.

La cessazione del prezzo regolato si ritiene debba rappresentare un'occasione per dare nuovo impulso alla domanda e stimolare il cliente finale a prestare più attenzione alle opportunità che offre il mercato. Per questa ragione, si ritiene importante evitare strumenti che portino a un passaggio di massa della clientela attraverso meccanismi di asta o all'intervento dei servizi di ultima istanza, che sortirebbero l'effetto di avallare comportamenti passivi del consumatore.

La gradualità del passaggio al mercato pienamente libero deve avvenire anche attraverso una semplificazione regolatoria che, sul versante dell'offerta, consenta ai venditori di operare con sempre maggiore dinamismo sul mercato e, lato domanda, permetta ai consumatori di avere accesso a informazioni chiare, semplici e agevolmente comparabili. Su questo versante, la riforma avviata con la Bolletta 2.0 costituisce un passaggio importante.

Da ultimo, occorre anche giungere a un quadro normativo chiaro e coerente: in tal senso, il DDL Concorrenza deve intervenire non solo sul decreto Letta per rimuovere la cessazione del prezzo regolato, ma anche sul DL 73/07 oggi ancora in vigore, che prevede il potere dell'Autorità di

definire transitoriamente le condizioni economiche di fornitura. Per ragioni di coerenza legislativa anche tale disposizione va abrogata.

## **Art. 22 - Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione**

L'art. 22 del DDL Concorrenza intende eliminare la possibilità di subordinare l'installazione di nuovi impianti di distribuzione all'erogazione di più tipologie di carburanti, tra cui il metano.

Tale norma interviene sull'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge n. 112/1998, che prevede una serie di disposizioni relative agli impianti di distribuzione dei carburanti volta a garantire la tutela della concorrenza e vieta l'imposizione di una serie di vincoli (ad es. rispetto di distanze minime tra impianti, contingentamenti numerici, superfici minime commerciali, obblighi di offrire servizi aggiuntivi etc...).

In relazione all'obbligo di imporre altre tipologie di carburante, l'art. 83-bis stabilisce che tale vincolo non possa essere imposto se comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. Ora, con il DDL Concorrenza – rimuovendo quest'ultima parte – di fatto viene soppressa la possibilità di imporre la presenza contestuale di un terzo carburante, tra cui il metano.

La proposta normativa viene giustificata sul piano concorrenziale, ma ha un impatto estremamente negativo sulla promozione dell'impiego di veicoli meno inquinanti e sulla politica finalizzata a promuovere la sostenibilità ambientale in un settore importante come quello dei trasporti. Le esigenze sul piano concorrenziale andrebbero calibrate con quelle ambientali e con la necessità di rispettare i target europei. In tal senso, la disposizione originaria contemperava entrambe prevedendo che l'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti fosse subordinato all'assenza di ostacoli tecnici o di oneri economici eccessivi.

Si ritiene importante promuovere da parte delle Regioni l'introduzione di criteri di indirizzo allo scopo di favorire uno sviluppo sul territorio della rete dei distributori di metano che sia razionale, equilibrato e specialmente





funzionale all'incentivazione dell'impiego dei veicoli alimentati a gas naturale.

Per questa ragione, si chiede che l'art. 22 venga stralciato dal DDL Concorrenza.